

LE PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI AL DLGS 150/2009 (LEGGE BRUNETTA): UN CHIARO PASSO IN AVANTI

Dopo mesi di silenzio, le proposte emendative della 150/2009 formulate dalla Conferenza unificata riaprono il dibattito sulla riforma "Brunetta".

In particolare la proposta di prevedere due aree per la dirigenza, una per la dirigenza sanitaria coerente con l'articolo 15 della legge 229/1999 ed una per la dirigenza professionale, tecnica, ed amministrativa e delle Regioni, costituisce un notevole passo in avanti.

Infatti viene consentita una contrattazione della dirigenza sanitaria distinta da quella amministrativa, quest'ultima destinata, nella attuale previsione legislativa (fino ad ora) a demandare alle O.O.S.S. della dirigenza medica e sanitaria la propria contrattazione.

Si evitano commistioni di istituti e norme contrattuali, tenendo presente la specificità giuridico legislativa della dirigenza sanitaria. Resta impregiudicata la possibilità di articolare le aree in distinti settori per valorizzare specifiche professionalità. Viene rimosso un ostacolo indicato da tutte le Confederazioni sindacali.

L'insieme degli emendamenti accentuano in maniera significativa l'autonomia e la specificità della dirigenza del SSN nei confronti della restante dirigenza di Stato, giustificata non solo dal diverso datore di lavoro (differenza datoriale), ma anche dalla specificità del percorso formativo nonché del ruolo e dalle funzioni sancite dalla 229/1999. Viene sfumato il modello unico della dirigenza plasmato sullo stampo della dirigenza ministeriale e vengono recepite le novità legislative contenute nei provvedimenti di federalismo. E' l'inizio di un percorso che dovrebbe disegnare un ruolo medico e sanitario distinto nella dirigenza del pubblico impiego.

In tal senso il ripristino della possibilità di erogazione di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa appare come un elemento indispensabile per l'autonomia della contrattazione del settore del SSN.

Viene inoltre ristabilita la prerogativa del prossimo contratto nazionale nel determinare la quota del trattamento accessorio destinato alla retribuzione delle performances.

Le modifiche proposte rappresentano una valorizzazione delle categorie mediche e sanitarie e un forte contributo per il raggiungimento di un accordo quadro su comparti ed aree indispensabile per il ripristino della piena agibilità delle procedure contrattuali. Resta da superare l'altro ostacolo che finora ha impedito l'accordo quadro, ovvero la previsione di un comparto/area della conoscenza comprendente scuola-università-ricerca, del quale le Confederazioni della dirigenza ribadiscono la necessità.

Restano ancora critiche alcune norme generali come, in particolare, l'articolo 9 comma 32 della legge 122/2010, che consente anche in caso di valutazione positiva il declassamento economico del dirigente ed inoltre la necessità di definire compiutamente sia la % massima di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni (Articolo 40) che le progressioni di carriera e le norme sulla mobilità (Articoli 49-62-74).

Attendiamo una forte posizione delle Regioni, indispensabile per ripristinare una collaborazione con la dirigenza della P.A., oggi esclusa da ogni forma di concertazione.

Costantino Troise COSMED

Giorgio Rembado FP-CIDA

Stefano Biasioli CONFEDIR-MIT